



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI GROSSETO

G.A.V.

REGOLAMENTO DI SERVIZIO DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

Delibera del Consiglio Provinciale 16.06.2000 n. 70

ART.1 - FINALITA'

Il presente regolamento disciplina l'espletamento del servizio volontario di vigilanza ambientale così come previsto dalla Legge Regionale del 23.01.1998 n°7 "*Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale*" e successive modificazioni.

ART. 2 - AMBITO DEL SERVIZIO

Il servizio è svolto nell'ambito territoriale della Provincia di Grosseto per favorire e garantire l'applicazione delle normative in materia di protezione dell'ambiente terrestre, della flora, della fauna e degli animali d'affezione e a diffondere la conoscenza ed il rispetto per i valori ambientali.

Da tale ambito territoriale sono escluse quelle parti di territorio interessate da parchi regionali.

ART. 3 - ORGANIZZAZIONE DELLE GAV E LORO INQUADRAMENTO

Sono GAV i soggetti che, avendo frequentato i corsi di formazione organizzati dai Comuni, Comunità Montane, Enti Parco, associazioni di cui all'art. 13 della L. 349/86, associazioni di cui all'art. 27 della L. 157/92 ed altri soggetti comunque abilitati da specifiche leggi nazionali e regionali a svolgere corsi di preparazione ed aggiornamento anche in materia ambientale di

tutela del territorio e, superato l'esame finale ai sensi dell'art. 9 della L.R.T. n. 7/98, siano nominati dalla provincia ai sensi dell'art. 4 della stessa legge regionale.

Possono altresì essere nominati GAV, con le modalità indicate, i soggetti di cui all'art. 2 della L.R.T. n. 7/98.

I soggetti di cui sopra rivestono durante il loro servizio la qualifica di Pubblico Ufficiale e svolgono le funzioni di Polizia Amministrativa esercitando i relativi poteri d'accertamento come previsto dall'art.13 della L.689/81.

Le GAV sono dislocate sul territorio della Provincia di Grosseto secondo i seguenti raggruppamenti territoriali:

Distretto 1^

Comuni: Monterotondo, Follonica, Massa Marittima, Montieri.

Distretto 2^

Comuni: Castiglione P. Gavorrano, Scarlino, Grosseto

Distretto 3^

Comuni: Roccastrada, Civitella Paganico, Grosseto

Distretto 4^

Comuni: Campagnatico, Cinigiano, Seggiano, Casteldelpiano, Arcidosso, Santa Fiora.

Distretto 5^

Comuni: Scansano, Roccalbegna, Grosseto

Distretto 6^

Comuni: Orbetello, Isola del Giglio, Monte Argentario, Magliano in Toscana, Grosseto.

Distretto 7^

Comuni: Capalbio, Manciano.

Distretto 8^

Comuni: Castell'Azzara, Sorano, Pitigliano, Semproniano.

Il numero dei raggruppamenti come pure la loro dimensione potrà essere modificata, anche su richiesta delle Amministrazioni interessate, con specifico atto del *Dirigente del settore d'appartenenza*.

La distribuzione delle GAV nei vari raggruppamenti avviene, compatibilmente con le esigenze di equilibrio, uniformità e razionale gestione delle risorse, sulla base delle preferenze espresse delle singole Guardie.

A tal fine le GAV, dopo il superamento dell'esame teorico pratico di cui all'art. 7 della L.R.7/98, possono inoltrare richiesta motivata di assegnazione ad uno specifico raggruppamento territoriale al Comitato di coordinamento di cui al successivo art. 5.

L'Amministrazione Provinciale, sentite le associazioni e gli appartenenti al raggruppamento, tenuto conto degli esiti degli esami previsti dall'art. 7 della L.R.7/98 provvederà a nominare un rappresentante per ogni raggruppamento con apposito provvedimento del *Dirigente del settore di appartenenza*

Per ogni raggruppamento sarà nominato anche un sostituto che avrà funzioni di supplente del responsabile.

Il responsabile del raggruppamento rimarrà in carica per due anni, salvo possibilità di rinnovo dell'incarico *che comunque non potrà essere superiore ai quattro anni*.

Ferma restando la revoca conseguente alla perdita dello status di G.A.V., eventuali sostituzioni del responsabile saranno decise dall'Amministrazione sentito il Comitato di coordinamento.

L'organizzazione delle GAV che siano associate ad una delle associazioni di cui all'art. 2, comma 1, della L.R.T. n. 7/98 è regolata da apposita convenzione tra la Provincia o l'Ente Parco e l'associazione che disciplini complessivamente le modalità di impiego delle GAV associate e determini i rapporti tra la Provincia o l'Ente Parco e l'associazione, compresa l'eventuale erogazione di contributi finanziari a ristoro delle spese sostenute dall'associazione per l'organizzazione dell'impiego delle GAV associate.

ART. 3/bis - CAMPI DI INTERVENTO DELLE GAV

Fermo restando che il patrimonio ambientale d'interesse comprende quello superficiale, quello ipogeo e quello subacqueo, i campi di intervento delle G.A.V. previsti da leggi dello Stato e da leggi della Regione Toscana nonché da quanto disposto dall'art. 2 - comma 3 - deliberazione G.R.T. 06.04.1998 n. 331, sono:

- a) Tutela della risorsa idrica, marina e delle acque interne.*
- b) Conservazione della risorsa suolo.*
- c) Tutela della qualità dell'aria.*
- d) Conservazione della flora e della vegetazione.*
- e) Protezione civile e prevenzione degli incendi boschivi.*
- f) Tutela della fauna selvatica.*
- g) Tutela del paesaggio e del patrimonio culturale diffuso.*
- h) Controllo dello smaltimento dei rifiuti.*

Le G.A.V. svolgono la loro attività di polizia amministrativa nell'ambito della normativa statale e regionale che regola i campi di intervento citati che trovano attualmente applicazione nelle seguenti leggi:

- LRT 25/84 - Tutela della fauna ittica e regolamentazione pesca sportiva nelle acque interne*
 - Legge 157/92 - Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio*
 - LRT 3/94 - Recepimento della Legge 157/92*
 - LRT 3/95 - Tassidermia ed imbalsamazione*
 - LRT 16/99 - Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei*
 - LRT 50/95 - Norme per la raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi*
 - LRT 43/95 - Norme per la gestione dell'anagrafe del cane e prevenzione randagismo*
 - LRT 48/94 - Norme in materia di circolazione fuori strada per i veicoli a motore*
 - LRT 39/00 - Legge forestale della Toscana*
 - LRT 56/00 - Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali della flora e fauna*
 - LRT 49/95 - Norme sui parchi, le riserve naturali, e le aree naturali protette di interesse locale*
 - LRT 5/86 - Disciplina regionale degli scarichi, delle pubbliche fognature e insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature*
 - D.Lgs 22/97 - Norme in materia di smaltimento rifiuti (Decreto Ronchi)*
 - Legge 431/85 - Normativa sui vicoli paesaggistico-ambientali, ivi compresi gli atti istitutivi di aree protette statali e regionali. Rientrerà, ovviamente, nei campi di competenza delle GAV qualsiasi modifica, integrazione o sostituzione delle suddette leggi.*
- Oltre che nell'ambito della normativa statale e regionale, il potere di accertamento delle GAV è da estendere a:*
- violazioni delle prescrizioni di massima e di polizia forestale che le Province assumono con proprio regolamento, i cui estremi dovranno essere indicati dalle stesse, qualora lo ritengano opportuno, nell'atto di nomina a G.A.V.;*

- violazione alle prescrizioni contenute nelle ordinanze sindacali emanate ai sensi dell'art. 36 e dell'art. 38, comma secondo, Legge 8.06.1990 n. 142, qualora le stesse prevedano sanzioni amministrative pecuniarie e comunque siano finalizzate alla tutela dell'ambiente.

ART. 4 - COMPITI DELLA PROVINCIA

Ferme restando le funzioni di cui al 2° comma dell'art. 4 e della L.R. 7/98 compete alla Provincia:

1. *Accoglimento delle istanze delle aspiranti GAV e l'eventuale controllo sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 20 ottobre 98 n. 403, rilasciate dalle aspiranti G.A.V. in relazione al possesso dei requisiti di cui al comma 5 dell'art.2 della L.R. n.7/98 nonché le istanze dei singoli cittadini, già in possesso della qualifica di guardia volontaria, che intendono aderire alle GAV. Qualora i corsi di formazione o riqualificazione vengono svolti dai soggetti di cui all'art. 2 - comma 1 - della L.R.T. 7/98, quest'ultimi provvederanno alla trasmissione delle istanze alla Provincia.*
2. La fornitura della strumentazione, della documentazione, del materiale e della modulistica relativa allo svolgimento del servizio.
3. L'assegnazione dei distintivi e le tessere di riconoscimento di cui alla delibera G.R. 613 del 15.06.98.
4. Individuazione di locali idonei per le riunioni *dei vari raggruppamenti territoriali*, la tenuta del materiale e l'attività in genere dei vari raggruppamenti.
5. L'adozione degli atti relativi al rimborso delle spese sostenute dalle G.A.V. non associate che partecipano alla realizzazione dei programmi di controllo predisposti da settori dell'Amministrazione.

La Provincia potrà prevedere un'apposita uniforme o specifici capi di

vestiario la cui foggia sarà decisa nell'ambito del Comitato di coordinamento di cui al successivo articolo e che comunque dovranno essere nettamente differenziati dai capi di abbigliamento di altri Corpi di Polizia.

Le attività relative all'autorizzazione e le spese per le forniture di cui al comma precedente saranno interamente a carico della Provincia di Grosseto

La Provincia potrà prevedere altresì l'ubicazione di un ufficio del "Servizio di Guardie Ambientali Volontarie" presso il Comando di Polizia Provinciale affidato alla direzione di un ufficiale del Corpo responsabile del servizio organizzativo.

ART. 5 - COMITATO DI COORDINAMENTO

Ai sensi della lettera e) del 2° comma dell'art. 4 della L.R.T. 7/98 viene istituito un comitato di Coordinamento formato da due Ufficiali del corpo di Polizia Provinciale e dai rappresentanti dei raggruppamenti di cui al precedente art. 3, che avrà sede presso gli Uffici della Polizia provinciale. Il Comitato è presieduto dall'Ufficiale della Polizia Provinciale incaricato.

Il comitato potrà essere integrato da referenti dei Settori che hanno predisposto i programmi di intervento o che comunque hanno specifiche competenze relativamente alle materie cui si riferiscono i programmi stessi.

Laddove verranno esaminate problematiche di interesse locale, o comunque ne sia fatta richiesta da parte dei Comuni interessati, il comitato potrà essere integrato da rappresentanti di tali Amministrazioni.

Per l'esame di tematiche o aspetti particolari potrà essere richiesta la partecipazione alle riunioni di singole GAV;

Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte dal personale amministrativo del Servizio della Polizia Provinciale.

Il Comitato di cui al presente articolo si riunirà su richiesta dei componenti o dell'Amministrazione e, comunque, non meno di una volta ogni sei mesi.

Delle riunioni ufficiali del Comitato di coordinamento verranno redatti appositi verbali.

Fermo restando che potranno essere formalizzate decisioni solo in presenza di almeno un Ufficiale del Corpo di Polizia Provinciale, il Comitato di coordinamento potrà riunirsi anche autonomamente per elaborare proposte, esaminare materiale, atti e documentazione e formulare ipotesi di lavoro ogni qualvolta ciò sia ritenuto necessario dai Responsabili dei raggruppamenti.

Il Comitato di coordinamento provvederà inoltre a:

a) valutare la consistenza numerica delle GAV assegnate ai singoli raggruppamenti disponendo eventuali modifiche all'assegnazione al fine di ottenere uniformità ed omogeneità di distribuzione, tenuto conto delle richieste, della residenza, degli esiti dell'esame e di altri elementi di valutazione ritenuti significativi;

b) coordinare l'intervento delle GAV secondo programmi di lavoro predisposti dai Servizi dell'Amministrazione Provinciale anche definendo eventuali forme di collaborazione o interventi congiunti col personale del Corpo di Polizia Provinciale per interventi di particolare complessità. Analoghe modalità di Coordinamento verranno adottate per la realizzazione di programmi di intervento redatti dalle Associazioni di protezione ambientale;

c) vigilare sul regolare svolgimento del servizio e sul rispetto delle disposizioni della L.R. 7/98 e del presente regolamento;

d) divulgare tramite i responsabili dei raggruppamenti materiale didattico e la conoscenza della legislazione ambientale entrata in vigore successivamente alla data di nomina.

e) proporre alla Provincia, laddove se ne ravvisi la necessità, i corsi di aggiornamento obbligatori di cui all'art. 8 della L.R. 7/98;

f) verificare il rispetto dei termini della convenzione stipulata con le GAV associate e proporre all'Amministrazione i rimborsi per quelle non appartenenti ad associazioni;

g) esaminare, anche su proposta del responsabile del raggruppamento, gli atti delle GAV che per la loro particolare complessità possono richiedere approfondimenti, chiarimenti o definizione di indirizzi operativi;

h) trasmettere annualmente, entro il 31 gennaio, alla Provincia una relazione sull'attività svolta in riferimento agli elementi di cui al primo comma dell'art. 12 della L.R. 7/98.

Al fine di conseguire maggior efficacia nella realizzazione dei programmi di intervento il Comitato può proporre modifiche, anche temporanee, alle dimensioni dei raggruppamenti territoriali come pure, acquisito il consenso degli interessati, disporre l'utilizzo di nuclei di GAV al di fuori dei confini del raggruppamento territoriale di assegnazione.

ART. 6 - COMPITI DEL RESPONSABILE DI RAGGRUPPAMENTO TERRITORIALE

Fermo restando il rapporto subordinativo con l'ufficiale Responsabile GAV:

- a) il responsabile del raggruppamento partecipa al Comitato di coordinamento di cui all'articolo precedente;
- b) provvede all'organizzazione nel dettaglio dei servizi tesi alla realizzazione dei programmi di intervento;
- c) verifica il rispetto delle disposizioni di legge e di quanto previsto dal presente regolamento segnalando al Comitato di coordinamento, unitamente alle proprie osservazioni, le eventuali inadempienze riscontrate e altri ulteriori aspetti rilevanti;
- d) trasmette tempestivamente al Comitato di coordinamento copia dei tabulati mensili dei servizi programmati.
- e) visiona e verifica i verbali e i rapporti di servizio riportandone gli estremi su apposito registro e provvede al successivo inoltrare agli uffici competenti richiedendo, se necessario, eventuali ulteriori accertamenti.

- f) il segno distintivo di cui alla delibera G.R. 613/98 e all'eventuale stemma dell'associazione di appartenenza.

ART. 7 - COMPITI E DOVERI DELLE GAV

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 5 e 6 della L.R.T. 7/98 e dalla delibera G.R. n. 331 del 6 aprile 1998 i servizi delle GAV dovranno essere svolti nel rispetto del presente Regolamento con interventi effettuati in coppia o in nuclei più numerosi evitando, salvo casi espressamente autorizzati, interventi isolati.

Le GAV sono inoltre tenute a:

- a) realizzare i programmi di intervento così come predisposti dal Comitato di coordinamento e dal Responsabile del raggruppamento;
- b) assicurare, salvo deroghe concesse per comprovate necessità, almeno 8 ore di servizio al mese comunicando con preavviso di norma mensile al Rappresentante del raggruppamento le disponibilità di giornate ed orario;
- c) prestare il proprio servizio con diligenza e perizia e comunque nei modi indicati dal Responsabile del raggruppamento di appartenenza;
- d) qualificarsi esibendo il tesserino di riconoscimento;
- e) compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio e i verbali di accertamento facendoli pervenire con la massima tempestività al Responsabile del raggruppamento;
- f) le cose sequestrate, ai sensi della L. 689/81, dovranno essere consegnate al Corpo di Polizia senza ritardo;
- g) *le richieste di informazioni e le comunicazioni ai vari Enti dovranno essere inoltrate preventivamente all'ufficiale responsabile GAV tramite il Responsabile del raggruppamento.*

Ferme restando le limitazioni, *nelle sole giornate dell'espletamento del servizio*, di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 6 della LRT 7/98 e quanto disposto dall'art. 331 del C.p.p. qualora una GAV abbia notizia di un reato perseguibile d'ufficio nell'esercizio o a causa del servizio di cui è incaricata è tenuta comunque ad inoltrare tempestivamente il rapporto ad un Ufficiale della Polizia provinciale.

Nell'ambito di attività svolte congiuntamente al personale del Corpo di Polizia provinciale, fatte salve le specifiche autorizzazioni e limitazioni di legge, le GAV potranno utilizzare le dotazioni del Corpo e, in caso di comprovata necessità, potranno altresì utilizzare anche i veicoli.

Resta comunque salva la facoltà del Corpo di Polizia provinciale di attivare direttamente o tramite il Responsabile del raggruppamento nuclei di GAV per la realizzazione di interventi urgenti nel rispetto delle fasce orarie dei servizi programmati ai sensi della lettera b) del precedente art. 6.

ART. 8 - SOSPENSIONE E REVOCA

Il Comitato di coordinamento, fatto salvo ciò che concerne le eventuali violazioni compiute dalle GAV previste dal Codice penale e procedura penale nonché dall'art. 9 della L.R. 7/98, per le violazioni al presente regolamento, dopo una dettagliata istruttoria, può disporre la sospensione della GAV dal servizio di vigilanza volontaria, per un periodo fino a sei mesi, in caso di reiterate violazioni il Comitato di coordinamento invia gli atti al Presidente dell'Amministrazione per i provvedimenti di cui al comma 4 dell'art. 9 della LRT n. 7/98.

ART. 9 - NORME TRANSITORIE

In fase di prima applicazione, in attesa della formazione del Comitato di coordinamento, le richieste di assegnazione ad uno specifico raggruppamento territoriale saranno inoltrate direttamente alla Provincia di Grosseto

In fase di prima applicazione, la Provincia, sentito il Comitato di coordinamento, stabilisce il numero complessivo delle GAV da impiegare su tutto il territorio provinciale assegnandole, a seconda delle esigenze, ai distretti di cui all'art. 3 del presente regolamento al fine di ottenere un numero di guardie ottimale in relazione al tipo di organizzazione.

In tale ambito, al fine di garantire comunque il tempestivo funzionamento del Comitato di coordinamento, potranno essere attribuiti direttamente dalla Provincia incarichi di responsabile di raggruppamento a carattere provvisorio.

In attesa della costituzione dei vari raggruppamenti e la nomina dei responsabili, di cui al precedente art. 3, le funzioni del Comitato di Coordinamento sono attribuite al Comitato di Organizzazione delle GGVV di cui alla Delibera del Consiglio Provincia di Grosseto n 127 del 24.7.98 integrato da n. 2 GAV, individuate dalla Provincia, e dall'Ufficiale della Polizia Provinciale incaricato.

Durante l'espletamento del servizio con i propri automezzi, le GAV sono comprese nella deroga di cui all'art. 3 della LRT 48/94.

Per i corsi di formazione e riqualificazione organizzati dalla Provincia, qualora le istanze di ammissione per la nomina a G.A.V. risultino superiori a 50, i criteri di ammissione saranno stabiliti sulla stessa istanza.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni previste dalle leggi nazionali e regionali in materia di vigilanza e controlli.

